

PREMESSO che il Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale fino ad oggi vigente, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 15 marzo 1990, mai modificato ed aggiornato, risulta non essere più attuale poiché negli ultimi anni vi è stata una rapida evoluzione del ruolo della Polizia Locale sia sotto il profilo normativo che sotto quello operativo;

PREMESSO che Il comma 134 dell'art. 17 della legge 127/97 (Bassanini bis) ha modificato il comma 5 dell'art.5 della legge 65/86 ed ha introdotto la facoltà per i consigli comunali di deliberare il porto dell'arma d'ordinanza;

PREMESSO che, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2006, veniva dato mandato al Sindaco di assumere tutti i provvedimenti necessari per dotare gli operatori della polizia locale degli strumenti idonei alla loro sicurezza con particolare riferimento al potenziamento del servizio serale;

PREMESSO che Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in tema di polizia locale amministrativa;

PREMESSO che la Regione Lombardia con la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana" e con i successivi Regolamenti ha profondamente mutato l'assetto normativo regionale della Polizia Locale;

PREMESSO che la l. 15/07/2009 N. 94 ed il D.M.I. 12 maggio 2011, n.103 hanno regolamentato l'utilizzo e la definizione degli strumenti di autodifesa tipo spray OC;

VISTO che l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n.65 indica quali disposizioni deve contenere il Regolamento del servizio di Polizia Municipale;

VISTO che l'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n.65 indica i criteri per istituire il Corpo di Polizia Municipale;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla formulazione completa di un nuovo testo di Regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale quale disciplina organica della funzione di polizia locale in ambito comunale;

VALUTATO che il nuovo Regolamento potrà contribuire a rendere più efficace ed efficiente il Settore Polizia Locale;

DATO ATTO che il regolamento proposto, nel testo allegato, è stato esaminato nella Commissione consiliare "Affari Istituzionali" in data 20/6/2012;

VISTO l'art. 42 c.2 lett. a) del D.Lgs.18/08/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'emanazione dei regolamenti comunali;

PRESO ATTO del parere relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzione di entrate;

Visto l'allegato parere favorevole reso dal dirigente del settore Gestione del Territorio, Attività produttive e Polizia Locale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Dato atto che l'Ass. Zacchetti è uscita dall'aula alle ore 00.45

Con voti favorevoli n.12 (Fusco, Bozzini, Nucera, Toma, Colombo, Anelli, Gusmeri, Riviaccio, Tedeschi, Ciuccio, Calvi e Capozzolo) e n.2 contrari (Liguori e Delledonne), voti espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

- Di approvare il nuovo Regolamento comunale denominandolo "REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE" allegato quale parte integrante della presente deliberazione.
- Di revocare il regolamento del servizio di Polizia Locale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 15/3/1990.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Chiamato ad esprimersi sull'immediata eseguibilità del presente atto, stante l'urgenza dello stesso, Con voti favorevoli n.12 (Fusco, Bozzini, Nucera, Toma, Colombo, Anelli, Gusmeri, Riviaccio, Tedeschi, Ciuccio, Calvi e Capozzolo) e n.2 contrari (Liguori e Delledonne), voti espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.267.2000

Resp. del procedimento: Vicecommissario Aggiunto G.Dongiovanni



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 26.06.2012

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO
Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni.

Art. 2
Corpo di polizia locale

È istituito il Corpo di Polizia Locale del Comune di OPERA.
Al Corpo di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.

Art. 3
Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano servizi attinenti la polizia amministrativa, urbana, commerciale, edilizia e ambientale;
- espletano i servizi di polizia stradale;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 4/03;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico ed espletano attività inerenti la tutela del patrimonio comunale;
- esercitano le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, ponendo il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana dell'ambito territoriale di riferimento;
- prestano ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile; d'intesa con gli organi competenti, si adoperano nelle opere di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di infortuni privati di particolare gravità
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.
- come previsto dall'art. 55 del Codice di procedura penale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria ed anche di propria iniziativa, prendono notizia dei reati, impediscono che vengano portati a conseguenze ulteriori, ne ricercano gli autori, compiono

gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccolgono quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolgono ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria;

- Assumono informazioni e notizie, effettuano accertamenti nei limiti dei propri compiti istituzionali;

I servizi vengono di norma gestiti dal Comune in forma singola, con la possibilità di una gestione in forma associata in casi particolari.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

Ai sensi dell'Art. 6 c.2 lett. 1) Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge regionale 14 aprile 2003 - n. 4, della Deliberazione Giunta regionale 3 dicembre 2004 - n. VII/19720, il Corpo di polizia locale è classificato nella tipologia "B" dell'art. 1 Allegato "A" Deliberazione Giunta regionale 3 dicembre 2004 - n. VII/19720.

La struttura del Corpo con atto di deliberazione della Giunta Comunale verrà articolata in più Unità Operative.

Gli ufficiali responsabili degli uffici e/o strutture tecnico-operative convocano periodicamente i sottufficiali ed agenti ad essi assegnati onde individuare i problemi dei servizi ed elaborare ipotesi di soluzione da proporre al Comandante.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale convoca all'occorrenza la conferenza di servizio degli ufficiali, eventualmente allargata ai Sottufficiali ed Agenti interessati in relazione a specifici problemi, ed emana, eventuali direttive d'intervento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
Art. 5

Dotazione organica e configurazione della polizia locale

Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 4/2003.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6
Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, anche con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale di qualifica inferiore.

La gerarchia interna al Corpo di Polizia Locale è individuata:

- a) secondo l'ordine decrescente delle qualifiche funzionali, ricoperte dagli appartenenti, contraddistinte dalle relative insegne di grado;
- b) a parità di qualifica funzionale, dall'anzianità di servizio nella stessa;
- c) a parità di anzianità nella stessa qualifica funzionale, dall'età maggiore.

Nell'ambito dei servizi esterni l'operatore più alto in grado riveste la qualifica di "capo pattuglia".

Art. 7
Responsabilità del Corpo di polizia locale

Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Art. 8
Coordinamento dell'attività

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici, e scuole. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2003.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 9

Competenze degli operatori di polizia locale

Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a :

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e d.lgs 112/98;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 Attribuzioni e doveri del comandante

Il Responsabile del Corpo (Comandante) è il Dirigente del Settore Polizia Locale, da cui dipende direttamente il Servizio di Polizia Locale.

Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto Comunale quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare: l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco.

- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;

Il Comandante potrà delegare al personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 11 Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

Il Comandante nomina il Vice-Comandante. Il Vice-Comandante è individuato, di regola, nell'Ufficiale direttivo più alto in grado o in caso di parità di grado nel più anziano di servizio presente.

In caso di assenza del Comandante, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili, avvisando immediatamente, quando possibile, e comunque senza ritardo, il Comandante, di quanto avvenuto.

In caso di assenza del Comandante e del Vicecomandante, l' Ufficiale di turno o, in assenza altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili, avvisando immediatamente, quanto possibile, e comunque senza ritardo, il Comandante, di quanto avvenuto.

Art. 12 Attribuzione e doveri degli ufficiali direttivi

Gli Ufficiali direttivi coadiuvano il Comandante del Corpo, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e disimpegnano gli incarichi che gli sono stati affidati, nonché:

- dirigono l'organizzazione tecnico-operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute dai superiori;
- sovrintendono l'attività delle Unità operative Complesse che gli sono state affidate, A tal fine coordinano i sottufficiali e gli agenti preposti ai servizi ed uffici e tutto il personale di settore necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- sorvegliano costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- curano in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- dispongono i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanano le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- curano la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurano la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- controllano e trasmettono alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G;
- svolgono le altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
- Curano l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;
- Sovrintendono l'attività delle Unità operative che gli sono affidate, coordinando il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
- L'Ufficiale di turno è anche il referente per ogni questione operativa e organizzativa non pianificata.
- Presenziano alle riunioni di Comando.

Art. 13
Attribuzioni e competenza dei sottufficiali

Il sottufficiale è previsto come figura intermedia di coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi interni o esterni, nell'ambito dell'organizzazione e secondo le direttive impartite dal Comando .

Rientrano tra i compiti del sottufficiale :

- coadiuvare l'ufficiale di turno nella gestione operativa del personale;
- curare l'esatta esecuzione delle direttive impartite dall'ufficiale di riferimento da parte del personale assegnato alla propria unità di coordinamento;
- il coordinamento e controllo operativo e gestionale del personale di P.L. di grado inferiore, anche nell'ambito di una specifica programmazione dei servizi, curandone l'impiego tecnico-operativo;
- fornire adeguate istruzioni agli agenti nell'ambito delle materie di competenza;
- svolgimento di funzioni vicarie di Ufficiale di turno, quando questi sia assente o non possa sovrintendere l'attività per qualsiasi motivo;
- espletare ogni altro incarico affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui risponde direttamente;

Art. 14
Attribuzioni e compiti degli agenti

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;

- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.
- redigere relazione di servizio in ogni situazione che abbia richiesto l'intervento quale operatore di polizia locale

Art. 15

La figura di "Agente Istruttore"

L'art. 2 del Regolamento Regionale del 14.03.2003 n. 3 avente ad oggetto *"Simboli distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Regione Lombardia"*, prevede, nell'ambito della categoria professionale degli Agenti di Polizia Locale, anche la figura di *"Agente Istruttore,"* al fine di riconoscere e valorizzare il merito, l'anzianità e l'esperienza professionale maturate nel tempo e conseguentemente migliorare la gestione delle risorse umane.

Gli "Agenti Istruttori" sono individuati entro il limite del 25 % della dotazione organica effettiva della categoria C.

"L'Agente Istruttore" non riveste posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri Agenti e la sua individuazione non comporta modifiche alla categoria, profilo professionale o posizione economica di appartenenza degli Agenti eventualmente interessati.

Nell'ambito dei servizi esterni di pattuglia, in assenza di sottufficiali ed ufficiali, l'Agente Istruttore riveste il ruolo di "Capo pattuglia" ed allo stesso sono attribuite le responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive ricevute ed alla conservazione in buono stato del veicolo di servizio.

Sono criteri per l'individuazione della figura di "Agente Istruttore" e per l'attribuzione del relativo simbolo da applicare sull'uniforme:

- 30 anni di servizio complessivi, presso il Comune di Opera o altro ente, con la qualifica di Agente di Polizia Locale;

- 5 anni di servizio complessivi, presso il Comune di Opera o altro ente, con la qualifica di Agente di Polizia Locale trovandosi nelle seguenti condizioni:
 - Punteggio conseguito, ai fini della valutazione della prestazione individuale e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica, superiore alla media degli Agenti di Polizia Locale del settore in ciascuno degli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune di Opera;
 - Assenza di sanzioni disciplinari definite, applicate nel triennio precedente (art. 24 CCNL 6/7/1995 e s.m.) ;

A parità di requisiti hanno precedenza nell'ordine coloro che:

- hanno un maggiore punteggio conseguito, ai fini della valutazione della prestazione individuale e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica, negli ultimi tre anni presso il Comune di Opera;
- sono stati proposti per encomio o per onorificenza;
- hanno maggior anzianità di servizio,
- hanno età anagrafica maggiore;

La graduatoria redatta dal Comandante del Corpo sulla base dei suddetti criteri è definitiva e permanente, fatta salvo la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per cessazione degli assegnatari o disponibili in conseguenza d'incremento di organico.

In deroga al limite del 25% della dotazione organica effettiva della categoria C e dei criteri sopra indicati, il Sindaco, sentito il parere del Comandante, può concedere la qualifica di "Agente Istruttore" agli agenti che a causa del servizio abbiano riportato una menomazione ascrivibile ad una delle categorie delle tabelle A o B annesse al D.P.R. 834 del 1981.

Gli Agenti Istruttori individuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono il grado. Il Comandante del Corpo stilerà una nuova graduatoria per gli eventuali posti necessari per il raggiungimento del limite del 25 % della dotazione organica effettiva della categoria C.

Art. 16

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo

Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, riferita agli operatori;
3. ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003, riferita al Comandante e ufficiali e agli addetti al coordinamento e controllo, così come disposto dalla legge quadro;
4. agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
5. agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;

6. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
7. referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

Art. 17 Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Inoltre, sarà possibile richiedere, nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, per usufruire della sofisticata tecnologia del monitoraggio aereo.

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18

Modalità di accesso al Corpo

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

L'accesso al Corpo può essere subordinato a requisiti fisici necessari, nonché a quelli inerenti l'età, l'altezza, se ed in quanto specificati nel bando di concorso, conformemente al ruolo da ricoprire.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati esterni ed i candidati interni idonei all'assunzione, provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di polizia locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.

Art. 19

Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.

I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39 Legge Regionale 4/03) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Conformemente a quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli impieghi comunali, è possibile stabilire nel bando di concorso limiti di età in relazione ai diversi profili professionali da ricoprire.

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, e corsi di addestramento e tecniche operative al fine di acquisire una adeguata preparazione.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV
UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE
Art. 20
Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche.

Le uniformi e loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con delibera della Giunta Comunale.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante o suo delegato. L' utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Art. 21

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del servizio.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, dal bastone estensibile o da distanziatore.

Lo spray irritante non deve avere le caratteristiche di cui all'art. 30 T.u.l.p.s. e 585 punto I c.p.. Deve essere individuato tra quelli per cui la Commissione ex art. 6 l. 110/1975 abbia riconosciuto l'attitudine a non recare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 18 settembre 1975 n. 110. Deve rispettare le prescrizioni D.M.I. 12 maggio 2011, n.103.

Il bastone estensibile ed il distanziatore, in virtù delle caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, devono essere stati riconosciuti dalla Commissione Centrale per il controllo sulle armi come non idonei ad arrecare offesa alla persona.

Art. 22

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8.

Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 23
Finalità generali dei servizi

Il Corpo di polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 24
Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in velocipede o con ciclomotore, servizi moto/automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 25
Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o telefono cellulare (di servizio) al Comando.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, il numero della radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.

Il personale munito di radio deve mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi radio portatili e veicolari

Art. 26
Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 27
Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, ufficiale di turno.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Art. 28

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 29

Ordine di servizio

L'Ufficiale/i direttivo/i incaricati, nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante, dispone/gono gli ordini di servizio, di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante o da ufficiali appositamente delegati.

Art. 30

Obbligo di permanenza in servizio e mobilitazione dei servizi

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.

Le ore di servizio effettuate in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

In tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 31 Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora venisse istituita, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 32 Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 33 Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli incarichi esterni.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Art. 34

Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di polizia locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente.

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 - punto 2 - della Legge 65/86.

Art. 35

Servizi effettuati per conto di privati

Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e conformemente al all'eventuale regolamento per gli incarichi esterni, potranno essere svolti servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Per tali servizi la Giunta comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale.

Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

Art. 36

Servizi a pagamento

La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37

Norme generali: Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al massimo rispetto reciproco e alla lealtà di comportamento nei confronti dell'Amministrazione, dei superiori, colleghi e subalterni.

Per quanto non disciplinato dalla suindicata normativa valgono le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 29.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualunque oggetto che possa determinare pericolo per la propria ed altrui incolumità.

Art. 38

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficiale di turno.

L'uscita dal Comando per l'inizio del servizio esterno deve avvenire entro dieci minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni, a fine turno, è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio, salvo emergenze o autorizzazione del Comando.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 39 Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di polizia locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune di Opera nonché dal codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 40 Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze per malattia o infortunio professionale viene adempiuto mediante avviso alla Centrale Operativa del Comando o al Comandante .

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, appena possibile, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 41 Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dell' A.S.L. o medico competente.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati, ove possibile, nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, o ove non possibile, l'Amministrazione Comunale applica i criteri per la mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.

L'Amministrazione Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, di cui al Regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 42 Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza. Il sindaco può concedere l'encomio semplice o l'encomio solenne.

L'encomio semplice è consegnato agli interessati in occasione di assemblea plenaria del Corpo di Polizia Locale.

L'encomio solenne è consegnato agli interessati con cerimonia pubblica.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Art. 43

Distintivo d'onore

È concesso il distintivo d'onore di mutilati in servizio e per causa di servizio, istituito per i militari con RD 28 settembre 1934, n.182 e con il DPR 15 dicembre 1960, n. 1813, esteso a tutti coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alle tabelle richiamate nell'art.1 della legge 4 maggio 1951, n.306, ovvero allegate al DPR 23 dicembre 1978, n.915 e sue successive modificazioni.

Art. 44

Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria, e nelle disposizioni di legge. Al personale comandato in servizio di Ordine Pubblico compete la relativa indennità prevista dall'art. 10 comma 3 del D.P.R. 18/6/2002 n. 164 e successive modifiche, così come specificato nella circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Celebrazioni e festività del Corpo

La Giunta Comunale può istituire la celebrazione della Fondazione e del Santo Patrono del Corpo di Polizia Locale.

È data facoltà agli appartenenti al Corpo di polizia locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 46

Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Opera.

Al presente Regolamento sono allegati il "Codice deontologico del personale" (Allegato A) e il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale" (Allegato B) parti integranti dello stesso.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO A)

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

Art. 1 Cura della persona e Obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona .

È vietato variare la foggia dell'uniforme.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando

È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 2 Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente dei veicoli, ha responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio , nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati " di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente .

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Art. 3 Tessera e distintivi di servizio

Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa:

11. deve essere conservata con cura;

22. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;

33. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di polizia stradale (paletta).



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.
Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 4 Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 5 Celebrazioni

Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria.

L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

Art. 6 Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto ed il numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 7 Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo, in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

Tra pari grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia Locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza, o appartenenti ad altre forze di polizia.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- 1- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- 2- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- 3- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Art. 8 Modalità del Saluto

Il saluto da fermo a capo coperto si esegue portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

Il saluto da fermo quando si indossano abiti civili si esegue senza particolari formalità. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M.I. 4 MARZO 1987)

"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

E NORME CONCERNENTI STRUMENTI DI AUTODIFESA (Regolamento Regionale Lombardia 13 luglio 2004 n. 3.

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto potrà essere dotato di sciabole di ordinanza.

Art. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Art. 5

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Nella tessera di servizio rilasciata è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.

Il personale del Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purchè nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e del Regolamento del Corpo.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purchè muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassette o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, qualora l'assegnazione dell'arma venisse fatta in modo continuo.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

Il Comando potrà adottare uno specifico disciplinare inerente il maneggio, la manutenzione, la custodia dell'arma.

Art. 11

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, finalizzati ad evitare, quando possibile, il ricorso alle armi da sparo.

Gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizione del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili/distanziatori) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray irritante OC. Capsicum, non classificato come arma comune.

I tipi e le caratteristiche di tali strumenti di autotutela nonché le procedure di adozione e addestramento sono regolamentate dal Regolamento Regionale Lombardia 13 luglio 2004 n. 3.

Lo spray irritante non deve avere le caratteristiche di cui all'art. 30 T.u.l.p.s. e 585 punto I c.p.. Deve essere tra quelli per cui la Commissione ex art. 6 l. 110/1975 abbia riconosciuto l'attitudine a non recare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 18 settembre 1975 n. 110. Deve rispettare le prescrizioni D.M.I. 12 maggio 2011, n.103.



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Il bastone estensibile ed il distanziatore, in virtù delle caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, devono essere stati riconosciuti dalla Commissione centrale per il controllo sulle armi come non idonei ad arrecare offesa alla persona.

Gli strumenti di autotutela possono essere assegnati dal Comandante solo agli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento svolto nell'ambito del programma formativo regionale e siano pertanto in possesso di relativo attestato di idoneità.

Gli estremi dell'attestato vanno indicati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Il Comando provvede ad adottare un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela ove verrà annotata la presa in carico e la restituzione o la sostituzioni di parti degli strumenti.

Il numero complessivo degli strumenti di autotutela definiti bastoni estensibili in dotazione al Corpo di Polizia Locale, equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di uno strumento.

Il numero complessivo degli strumenti di autotutela definiti spray irritante in dotazione al Corpo di Polizia Locale, equivale al numero degli appartenenti al Corpo, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di uno strumento.